



PROVINCIA DI VENEZIA

Imposta di bollo
assolta in modo
virtuale Aut.
Agenzia delle
Entrate n.
2922/2010

Rep. n. 29724

DISCIPLINARE

Affidamento d'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e di direttore operativo per i lavori di adeguamento alle norme prevenzioni incendi "CPI" per l'Istituto scolastico I.P.S. "A. M. Mozzoni". CUP. B78G10000540005.
CIG. Z910577EAC.

Scrittura privata redatta in due originali

L'anno duemiladodici, il giorno undici del mese di dicembre presso gli uffici della Provincia di Venezia, in Venezia-Mestre, Via Forte Marghera 191, cap. 30173

SONO COMPARSI

- da una parte:

l'ing. Andrea Menin, nato a S. Benedetto del Tronto (AP), il 25.12.1965, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia di Venezia, il quale interviene nel presente Atto in nome e per conto di detta Provincia, codice fiscale n. 80008840276, che nel contesto dell'Atto verrà chiamata, per brevità, anche "Provincia". L'ing. Andrea Menin, competente nella sua qualità di dirigente provinciale, a stipulare i contratti per conto della "Provincia" ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, dell'art. 31 dello statuto provinciale, dell'art. 21 del regolamento provinciale per la disciplina dei contratti e del decreto del Presidente della Provincia del 13/01/2011 n. 1, interviene nel presente Atto per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 1940 del 4 luglio 2012, protocollo n. 60934;

- dall'altra:

l'ing. Pierantonio Barizza, che nel contesto dell'atto verrà chiamato, per brevità, anche "affidatario" o "soggetto incaricato" o "progettista" o "professionista incaricato", nato a Mirano, il 13 giugno 1964, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di

Venezia al numero 3024, codice fiscale BRZPNT64H13F241W, Partita I.V.A. n. 02607280282, nella sua qualità di libero professionista in proprio.

Premesso:

- che con determinazione del dirigente del Servizio Gestione del patrimonio edilizio n. 1940 del 4 luglio 2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di affidare all'ing. Pierantonio Barizza l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e di direttore operativo per i lavori di adeguamento alle norme prevenzioni incendi "CPI" per l'Istituto scolastico I.P.S. "A. M. Mozzoni", per l'importo di diecimilaottocentoventidue/24 euro (€ 10.822,24), comprensivo degli oneri previdenziali e fiscali;

- che l'affidatario, ai sensi dell'articolo 90, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m., risulta regolare ai fini della regolarità contributiva come certificato da dichiarazione rilasciata in data 7 novembre 2012 da INARCASSA e acquisita al protocollo della "Provincia" al numero 109020.

- che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi in formale atto;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto dell'incarico.

La Provincia di Venezia affida all'ing. Pierantonio Barizza l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e direttore operativo per i lavori di adeguamento alle norme prevenzioni incendi "CPI" per l'Istituto scolastico I.P.S. "A. M. Mozzoni", per un importo complessivo della prestazione professionale stimato in ottomilaseicento/00 euro (€ 8.600,00), al netto di oneri previdenziali e fiscali, e quindi complessivamente di diecimilaottocentoventidue/24 euro (€ 10.822,24) compresi detti oneri.

Articolo 2 - Prestazioni inerenti all'incarico.

La prestazione professionale comprende:

- coordinamento in fase di esecuzione fino alla fine della realizzazione dell'opera, prevista in giorni centodiciannove (119), in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 (articolo 151, D.P.R. 207/2010 e art.92 D. Lgs.81/2008);
- direzione operativa fino alla fine della realizzazione dell'opera , in conformità alle disposizioni degli artt. 149 e 151 del DPR 207/2010;

L'“Affidatario” deve svolgere gli adempimenti connessi alla funzione di coordinatore in materia di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori, provvedendo in particolare a:

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento prevista dalla vigente normativa e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- adeguare il predetto piano e il relativo fascicolo previsti dalla normativa stessa in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- proporre alla “Provincia”, in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
- sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 131 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori dovrà garantire una



presenza assidua in cantiere ed allo stesso fanno capo tutti gli obblighi di cui all'articolo 92 del D. Lgs. 81/2008. Egli dovrà fornire, prima dell'inizio dei lavori, al responsabile del procedimento tutte le informazioni necessarie per la notifica preliminare di cui all'art. 99 del D. Lgs. 81/2008; altresì, dovrà farlo durante il corso dei lavori, per le successive integrazioni. Dovrà altresì, verificare il rispetto degli obblighi previsti nell'art. 36 bis della L. 04.08.2006 n. 248 assieme al direttore dei lavori.

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si rendessero necessari adeguamenti del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo, l'“Affidatario” sarà tenuto a redigere gli adeguamenti medesimi, senza diritto ad alcun compenso trasmettendoli, nei termini stabiliti al successivo articolo 3, al responsabile del procedimento. Inoltre, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dovrà essere consegnato in 2 copie cartacee complete ed una copia informatizzata su CD o DVD in formato “testo” e DWG.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori dovrà informare tempestivamente il responsabile del procedimento delle riunioni di coordinamento ed informazione che eseguirà in cantiere. Il responsabile del procedimento, se lo riterrà opportuno, potrà parteciparvi personalmente o con il personale tecnico di supporto. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori dovrà, inoltre, trasmettere al responsabile del procedimento i verbali di tutte le riunioni e le visite eseguite.

Articolo 3 - Modalità di espletamento dell'incarico.

Per le opere oggetto dell'incarico si fa riferimento alle norme sui lavori pubblici di cui al D. Lgs. 163/2006 e s.m., al D.P.R. 207/2010 e s.m., nonché alle norme sul coordinamento in materia di sicurezza e salute di cui al D. Lgs. 81/2008.

L'“Affidatario” deve, per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile Unico del

Procedimento di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 163/2006 e s.m. e articoli 9 e 10 del D.P.R. 207/2010, nonché con i suoi eventuali collaboratori, allo scopo nominati, i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni e informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare l'adempimento degli obblighi a carico dell'“Affidatario” durante il loro svolgimento, secondo quanto preventivamente e temporalmente concordato al momento dell'affidamento dell'incarico.

Le attività correlate alle funzioni di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere svolte nel rispetto dei tempi di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. In ogni caso l'attività del coordinatore durante l'esecuzione dell'opera deve essere espletata in accordo con il direttore dei lavori in modo da non comportare rallentamenti e/o immotivati ritardi dei lavori stessi.

L'espletamento dell'incarico deve prevedere la seguente tempistica correlata alla specifica attività:

- i. cadenza dei sopralluoghi previsti in cantiere per le normali operazioni di visita e controllo : almeno una volta ogni settimana, con intensificazione per le lavorazioni più rilevanti;
- ii. tempi di aggiornamento del PSC alle eventuali modifiche o varianti che comportino modifiche in merito alla sicurezza: entro sette (7) giorni naturali consecutivi a decorrere dall'approvazione della variante;
- iii. redazione dei verbali: un verbale per ogni visita in cantiere entro due (2) giorni lavorativi dalla data della visita, con contestuale invio di una copia all'Appaltatore e al responsabile del procedimento;
- iv. riunioni di coordinamento in cantiere alla presenza delle imprese esecutrici da indire in corrispondenza delle fasi importanti e delicate della realizzazione

dell'opera, soprattutto per la gestione dei rischi da interferenza.

Articolo 4 - Ritardi e Penali.

Nel caso l'“Affidatario” non rispetti i tempi previsti nel precedente articolo 3 capoversi i), ii), iii) verrà applicata una penale pari all'uno per mille (1‰) del corrispettivo netto per ogni giorno di ritardo.

Nel caso che il ritardo ecceda i trenta (30) giorni la “Provincia”, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di revocare l'incarico all'“Affidatario” inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compenso o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

Resta inteso che in tale ipotesi l'“Affidatario” è tenuto all'integrale rimborso di tutte le somme anticipate con aggiunta di interessi e altri oneri collegati, fatta salva l'azione per il risarcimento del danno.

Articolo 5 - Compenso professionale.

L'importo complessivo delle prestazioni professionali di cui all'articolo 2, ammonta ad euro diecimilaottocentoventidue/24 euro (€ 10.822,24) I.V.A. e oneri previdenziali inclusi.

Le competenze professionali, di cui al precedente comma, si intendono comprensive delle spese generali e dei compensi accessori per: raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa all'incarico affidato.

Articolo 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'“Affidatario” assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

A tal fine si impegna a comunicare al Servizio gestione del patrimonio edilizio, per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette (7) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione

in operazioni finanziarie relativa alla commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati.

L'“Affidatario” si impegna a dare immediata comunicazione alla “Provincia” ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia - della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 7 - Liquidazione dei compensi.

Il pagamento dei corrispettivi avviene in due acconti entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte della “Provincia”:

- il primo acconto, pari al cinquanta per cento (50%) dell'importo complessivo, superata la metà della durata effettiva dei lavori, come certificata dal verbale di consegna lavori;
- il secondo acconto, a saldo della prestazione, pari al cinquanta per cento (50%) dell'importo complessivo, alla firma del Conto Finale dei lavori.

La regolare fattura si intende “ricevuta” dal committente a seguito di protocollazione della fattura stessa.

Articolo 8 – Foro competente.

Le controversie nascenti dal contratto saranno deferite alla competente Autorità Giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Il Foro competente è quello di Venezia.

Articolo 9 - Inadempienze e revoca.

E' fatto obbligo all'“Affidatario” di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte della “Provincia” purché per attività inerenti all'incarico affidato.

Qualora l'“Affidatario” non ottemperi nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni



contenute nel presente disciplinare o alle indicazioni e direttive che possano essere impartite dalla "Provincia", quest'ultima procede, per mezzo di raccomandata A.R., ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle specifiche clausole d'ordine, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso.

In caso di persistente inadempienza, è avviata la procedura di revoca in danno dell'incarico.

Con la risoluzione sorge in capo alla "Provincia" il diritto di affidare a terzi la prestazione, o la sua parte rimanente, in danno dell'affidatario inadempiente.

All'"Affidatario" inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dalla "Provincia" rispetto a quelle previste dall'ordine risolto, mentre nulla comporta nel caso di minori spese.

L'esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso può incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la revoca dell'incarico.

Articolo 10 - Recesso.

La "Provincia", a norma dell'art. 2237, comma 1, del Codice Civile, ha il diritto di recedere, in qualunque tempo e qualsiasi sia lo stato di avanzamento dell'incarico, dal presente contratto, previo pagamento all'"Affidatario" delle prestazioni regolarmente eseguite, in funzione del loro effettivo avanzamento.

L'"Affidatario", a norma dell'art. 2237 comma 2, del Codice Civile, potrà recedere dal contratto solo per giusta causa.

Nel caso di recesso, la "Provincia" si riserva il diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva degli atti e/o elaborati fino ad allora redatti dall'"Affidatario".

La "Provincia" potrà recedere dal contratto, dando comunicazione scritta, con un preavviso di almeno venti (20) giorni, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di

ritorno, anche se è iniziato il servizio. In tal caso, in deroga all'art. 1671 C.C., l'“Affidatario” avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi al servizio effettuato fino al momento dell'effettiva decorrenza del recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

Dalla data di efficacia del recesso l'“Affidatario” dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.

Articolo 11 - Contratto – Stipulazione – Spese.

L'“Affidatario” è tenuto alla stipulazione del contratto nelle forme di legge, nel termine stabilito e alle condizioni di aggiudicazione. La mancata osservanza di tale obbligo comporta la revoca dell'affidamento e il risarcimento dei conseguenti danni subiti.

Spese, tasse ed oneri relativi all'affidamento del servizio di cui al presente disciplinare sono a carico dell'“Affidatario”.


Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Stazione Appaltante


Il Dirigente del Servizio gestione del patrimonio edilizio

Ing. Andrea Menin



L'Affidatario

Ing. Pierantonio Barizza



“Provincia di Venezia”

Repertorio n. 29724

Il sottoscritto segretario generale, Dott. Stefano Nen, ha registrato la presente scrittura privata al repertorio provinciale in data odierna al numero 29724.

Li, 11 dicembre 2012

Il Segretario Generale

